

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA ODV COORDINAMENTO VOLONTARIATO MANTOVA PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata **"ODV COORDINAMENTO VOLONTARIATO MANTOVA PROTEZIONE CIVILE"**, di seguito denominata semplicemente Organizzazione. L'Organizzazione utilizza quale acronimo **"ODV CV MANTOVA"**.

L'Organizzazione avrà durata illimitata.

L'Organizzazione fissa la propria sede in Mantova. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale di Mantova non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione potrà istituire e chiudere sedi secondarie in Italia o all'estero, su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Organizzazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organizzazione è l'associazione di riferimento, ai sensi dell'art. 23 c. 6 l.r. 29 dicembre 2021 n. 27, della DGR n. XI/7771 del 28 dicembre 2022, della DGR n. XII/2887 del 29 luglio 2024 e della DGR n. XII/3746 del 30 dicembre 2024, del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Mantova, in breve CCV-MN, istituito ai sensi dell'art. 23 c. 1 l.r. 29 dicembre 2021 n. 27, e svolge, in via esclusiva, i compiti di cui all'art. 23 c. 1 l.r. 29 dicembre 2021 n. 27 per conto del CCV-MN, in ogni attività ed ambito previsti.

L'Organizzazione, nel perseguire tale scopo, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibile alla lettera y) Protezione civile ai sensi della legge 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello specifico l'Organizzazione collabora in via esclusiva con il CCV-MN, e con tutte le istituzioni competenti in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che con il CCV-MN stesso collaborano. L'Organizzazione supporta il CCV-MN nel riunire e collegare tutti i soggetti iscritti all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia - sezione provinciale di Mantova, aventi sede legale sul territorio provinciale di Mantova.

Tale collaborazione è realizzata in ottemperanza e con gli obiettivi contenuti nel presente Statuto ed in conformità alla normativa vigente tempo per tempo in materia di protezione civile e nello specifico si argomenta per:

- a) situazioni di emergenza locale, territoriale, regionale, nazionale o internazionale come definite all'art. 7 del d.lgs. 1/2018;
- b) eventi a rilevante impatto locale, come definiti dalla DPCM del 9 novembre 2012 e all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 1/2018;
- c) attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 2, 18 e 22 del D.Lgs. 1/2018;
- d) attività addestrative, formative ed esercitative;
- e) ricerca persone disperse, come definita dalla DPCM del 9 novembre 2012;



- f) supporto operativo alle attività del CCV-MN;
- g) supporto in ambito amministrativo e finanziario alle attività del CCV-MN;
- h) supporto agli enti preposti nell'intervento di soccorso in eventi calamitosi, cooperando e svolgendo azione di collegamento nell'ambito delle emergenze.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Organizzazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Organizzazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione opera e agisce nel territorio nazionale ed internazionale.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 4 – Ammissione

Sono Associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche di maggiore età e gli Enti del Terzo Settore che operano in ambito di protezione civile e a loro volta iscritte all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia - sezione provinciale di Mantova, versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi Associati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante Associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'Associato.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'Associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione stessa e anche per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli Associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo sin dal momento dell'iscrizione al Libro degli Associati.

Inoltre gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha il dovere di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali, attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo e di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Organizzazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento e dalla normativa in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso, scioglimento e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Organizzazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può fare ricorso all'Assemblea degli Associati di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Organizzazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 – Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati all'Organizzazione ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati. Ciascun Associato persona fisica ha un voto. Agli Associati Enti del Terzo Settore sono attribuiti due voti.

È presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo in carica.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Organizzazione almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organizzazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o attraverso mezzi di tele-video comunicazione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la facoltà, per ciascuno degli aventi diritto, di intervenire in presenza o mediante mezzi di tele-video comunicazione.

ART. 11 – Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria

All'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organizzazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria.

L'assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni Associato non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Organizzazione.

ART. 12 – Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria

All'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- c) la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega. Lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni Associato non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Organizzazione.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari fino a sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti, nel rispetto dell'art. 2382 del C.C., per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limite di numero di mandati.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo può anche eleggere tra gli Associati un tesoriere che sarà responsabile della tenuta dei registri contabili e della gestione della cassa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ed entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento e dalla normativa in materia.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. È convocato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo i casi di urgenza dove la convocazione avverrà per le vie brevi e senza obbligo di preavviso.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o attraverso mezzi di tele-video comunicazione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la facoltà, per ciascuno degli aventi diritto, di intervenire in presenza o mediante mezzi di tele-video comunicazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea degli Associati; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea degli Associati; approva le convenzioni e i protocolli. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Organizzazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea degli Associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuandolo nel primo candidato non eletto alle elezioni del Consiglio Direttivo.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente assume tale carica sia per l'Assemblea degli Associati sia per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limite di numero di mandati.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, può revocare il Presidente.

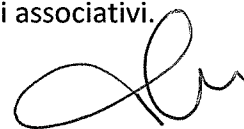
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Presidente, inoltre, persegue e stimola la concreta e coerente realizzazione degli scopi statutari.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati;
- d) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è incaricato dal Consiglio Direttivo a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.



ART. 15 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Vicepresidente assume tale carica sia per l'Assemblea degli Associati sia per il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limite di numero di mandati.

ART. 16 – Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Segretario assume tale carica sia per l'Assemblea degli Associati sia per il Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limite di numero di mandati.

ART. 17 – Organo di controllo

L'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea degli Associati deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli Associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) rendite patrimoniali;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dell'Organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 c. 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Organizzazione.

ART. 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che incarica il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula e devono essere stipulate nel rispetto dell'art. 56 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Organizzazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organizzazione redigerà il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai

sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Organizzazione tiene:

- a) il Registro dei Volontari;
- b) il Libro degli Associati
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto;
- f) il Libro degli Inventari.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo tranne il libro e) che è a cura dell'organo a cui si riferisce.

I verbali dell'Assemblea degli Associati e, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se previsto, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

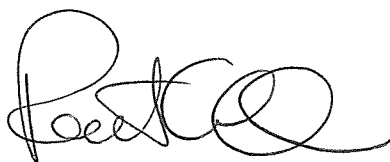
ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Organizzazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – Legge applicabile

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto sarà rimessa al giudizio dell'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice civile.





OdV Coordinamento Volontariato Mantova Protezione Civile
Via C. Cocastelli, 15/A - 46100 Mantova (MN) - C.F. 93067210208

Verbale di Assemblea straordinaria degli Associati del 14 aprile 2025



APERTURA DELLA SEDUTA

Alle ore 21,30 del 14 aprile 2025, presso la sede legale in via C. Cocastelli, 15/A in Mantova (MN), come da convocazione del Presidente inviata agli Associati a mezzo posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata prot. 15/25 del 3 aprile 2025, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli Associati di OdV Coordinamento Volontariato Mantova Protezione Civile con il seguente ordine del giorno:

- modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 23 c. 6 l.r. n. 27 del 29 dicembre 2021 e della D.G.R. n. XII/3746 del 30 dicembre 2024.

Sono presenti e rappresentati dai propri Delegati, come da foglio firme di cui all'allegato "A" del presente verbale, n. 18 Associati (dei quali n. 15 in proprio e n. 3 per delega) su un totale di n. 21 iscritti al Libro degli Associati.

Il Segretario, Andrea Truzzi, verifica positivamente che tutti gli Associati presenti sono in regola con il pagamento della quota associativa, pertanto hanno pieno diritto di voto. Il diritto di voto viene attribuito secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto. In tal senso, essendo presenti in proprio o per delega n. 18 Associati organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore, il numero di voti complessivo è pari a 36.

Preso atto del fatto che la prima convocazione fissata per il giorno 13 aprile 2025 alle ore 6,30 è andata deserta, della regolarità della convocazione stessa e della presenza del numero minimo di componenti richiesto per deliberare, il Presidente, Roberto Cirelli, dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il Segretario, Andrea Truzzi.

MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 23 C. 6 L.R. N. 27 DEL 29 DICEMBRE 2021 E DELLA D.G.R. N. XII/3746 DEL 30 DICEMBRE 2024

Discussione

Il Presidente riferisce che gli adeguamenti normativi disposti da Regione Lombardia nel corso dello scorso anno, con particolare riferimento alla D.G.R. n. XII/3746 del 30 dicembre 2024, prevedono che i CCV possano costituirsi in associazione qualora la medesima preveda, quale disposizione statutaria, il fatto che sia il riferimento per il CCV di competenza e che svolga, in via esclusiva, i compiti di cui all'art. 23, c. 1, della L.R. 27/2021 per conto del CCV di competenza.

La prima previsione è già presente nello statuto vigente, mentre la seconda non emerge in modo chiaro ed evidente, pertanto se ne rende necessaria la modifica. Propone anche di prevedere quale attività di interesse generale solamente l'attività di cui all'art. 5, comma 1 lettera y) del D.Lgs. 117/2017, Protezione civile ai sensi della legge 225/1992 e successive modificazioni. Infine coglie l'occasione per apportare altre modifiche allo Statuto, non rilevanti ma volte a correggere alcuni dettagli, denominazioni o errori di battitura.

Il Presidente legge ai presenti la proposta di modifica dello Statuto, evidenziando ai presenti ogni proposta di modifica, illustrando il testo attuale e le eventuali modifiche, cancellazioni o integrazioni, soffermandosi in modo particolare sulle variazioni proposte per l'art. 3. Non emergono discussioni in merito.



OdV Coordinamento Volontariato Mantova Protezione Civile
Via C. Cocastelli, 15/A - 46100 Mantova (MN) - C.F. 93067210208



Verbale di Assemblea straordinaria degli Associati del 14 aprile 2025

Deliberazione

L'Assemblea straordinaria degli Associati di OdV Coordinamento Volontariato Mantova Protezione Civile, con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano, delibera di:

- approvare il testo di cui all'allegato "B" del presente verbale;
- adottare il testo di cui all'allegato "B" del presente verbale quale Statuto di OdV Coordinamento Volontariato Mantova Protezione Civile;
- incaricare il Presidente di provvedere ad ogni adempimento amministrativo conseguente alla modifica dello Statuto in parola.

CONCLUSIONE DELLA SEDUTA

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Segretario, Andrea Truzzi, legge il presente verbale, il quale viene approvato all'unanimità dai presenti.

Alle ore 23:00 il Presidente, Roberto Cirelli, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario
Andrea Truzzi

Il Presidente
Roberto Cirelli

Copia conforme all'originale



IL FUNZIONARIO
Carlo Roberto Cocastelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. V. 16.05.2025
H.H.9
Uff. Terr. Mantova Reg. €
Reg. S.
Bollo €
Sanz. €
Int. €





10-11-11



10-11-11



ODV COORDINAMENTO VOLONTARIATO MANTOVA PROTEZIONE CIVILE

Organizzazione di volontariato riconosciuta dal Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Mantova nella quale si istituisce ai sensi dell'art. 23 c. 6 della L.R. 29 dicembre 2021 n. 27

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 14 APRILE 2025

ASSOCIATO	FIRMA
Associazione Cinofila Gaia OdV	ASSENTE
AVPC Castellucchio OdV	<i>[Signature]</i>
AVPC Medole OdV	<i>[Signature]</i>
AVPC Terre dei Gonzaga OdV	Valleri N. c.d
Città di Asola OdV	ASSENTE
Città di Suzzara OdV	<i>[Signature]</i>
Club Virgiliano OdV	<i>[Signature]</i>
G.C. Goito	<i>[Signature]</i>
G.C. Marmirolo	<i>[Signature]</i>
G.C. Porto Mantovano	DELEGA A G.C. MARMIROLO <i>[Signature]</i>
G.I. Colli Morenici	DELEGA A G.C. GOITO <i>[Signature]</i>
G.I. Polirone	<i>[Signature]</i>
La Molinella OdV	<i>[Signature]</i>
La Vedetta di Torricella OdV	<i>[Signature]</i>
Le Mura OdV	<i>[Signature]</i>
Naviglio OdV	<i>[Signature]</i>
Oglio Po OdV	DELEGA A G.C. MARMIROLO <i>[Signature]</i>
Padus Protezione Civile Intercomunale OdV	<i>[Signature]</i>
Sirio OdV	<i>[Signature]</i>
Torre d'Oglio OdV	<i>[Signature]</i>
Vergilius OdV	ASSENTE

Il Segretario

Andrea Truzzi

Il Presidente

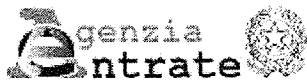
Roberto Cirelli

Sede legale: via C. Cocastelli, 15/A - 46100 Mantova (MN) - C.F. 93067210208

Email: odvcvmantova@ccv-mn.org - PEC: odvcvmantova@pec.it

Tel. 3494443699 - [@ccvmantova](https://www.facebook.com/ccvmantova) - www.ccv-mn.org

ASSENTE DALL'INPOSTA DI BOLOGNA AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5 D.LGS. 11/1/2014.
ASSENTE DALL'INPOSTA DI LEGGI AL SENSO DELL'ART. 82 COMMA 3 D.LGS. 11/1/2014, CORRETTA DALL'ART. 26 D.LGS. 105/2018.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MANTOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MANTOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 16/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNH , serie 3 , numero 449

data di stipula: 14/04/2025

ident.vo telematico: TNH25L000449000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CRLRRT80R18B110Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93067210208				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

